

8 PER MILLE

La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha emanato in data 20 Gennaio 2006, la Circolare esplicativa in merito a criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per interventi straordinari (pubblicata sulla G.U. n. 19 del 24 gennaio 2006).

Tale circolare si è resa necessaria per chiarire e semplificare le procedure di accoglimento delle domande che possono essere presentate per usufruire dei fondi dell'otto per mille che i contribuenti, in sede di dichiarazione dei redditi, decidono di devolvere allo Stato (per scopi di interesse sociale e di carattere umanitario).

Scadenza: 15 marzo 2006

BENEFICIARI:

- . pubbliche amministrazioni
- . le persone giuridiche
- . gli enti pubblici e privati
- . senza finalità di lucro

(quindi anche le organizzazioni di volontariato).

INTERVENTI AMMESSI

Interventi di carattere straordinario nei seguenti ambiti:

Fame nel mondo

- 1) autosufficienza alimentare dei paesi in via di sviluppo;
- 2) qualificazione di personale endogeno da destinare a compiti di contrasto delle situazioni di sottosviluppo e denutrizione che minacciano la sopravvivenza delle popolazioni ivi residenti

Calamità naturali

realizzazione di opere, lavori o interventi concernenti la pubblica incolumità o al ripristino di quelli danneggiati o distrutti a seguito di avversità della natura, di incendi o di movimenti del suolo. Tra i detti interventi rientrano la ricerca finalizzata, il monitoraggio, la ricognizione, la sistemazione ed il consolidamento del territorio.

Assistenza ai rifugiati

privi di mezzi di sussistenza e ospitalità in Italia, a coloro che abbiano fatto richiesta di detto riconoscimento, l'accoglienza, la sistemazione, l'assistenza sanitaria e i sussidi previsti dalla vigente normativa.

Conservazione di beni culturali

Gli interventi sono rivolti al restauro, alla valorizzazione, alla fruibilità da parte del pubblico di beni immobili o mobili, anche immateriali, che presentano un particolare interesse architettonico, artistico, storico, archeologico, etnografico, scientifico, bibliografico ed archivistico.

Per la definizione di bene culturale si richiama l'art. 10 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (ved. nota 1), recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137".

Nel caso di beni immobili sono esclusi gli interventi sulle aree di pertinenza del bene se non comprese anch'esse esplicitamente nel provvedimento di tutela.

Per i beni mobili sono ammessi gli interventi sui contenitori architettonici, solo se indispensabili alla salvaguardia del bene medesimo; sono invece esclusi gli interventi su aree sottoposte a vincolo paesaggistico.

L'interesse culturale del bene, se non già comprovato da provvedimenti di tutela, deve essere preventivamente accertato secondo le modalità previste dagli articoli 12 e 13 del Codice (ved. nota 1) nonché dal decreto dirigenziale interministeriale del Ministero per i beni e le attività culturali del 6 febbraio 2004 (ved. nota 2), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 3 marzo 2004, n. 52. Tale accertamento non è richiesto per le collezioni, per le raccolte librerie e gli archivi dello stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente o istituto pubblico, vincolati ope legis ai sensi dell'art.10 del Codice.

Le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e le persone giuridiche private senza fine di lucro che intendono presentare domanda per ottenere un contributo dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale per la conservazione di beni culturali devono preventivamente verificare l'interesse culturale del bene oggetto dell'intervento.

Per verifica dell'interesse si intende il procedimento previsto all'art. 12 del Codice (ved. nota 1), inteso ad individuare un bene come bene culturale, appartenente ad ente pubblico o a persona giuridica priva di scopo di lucro.

Per restauro si intende un intervento diretto sul bene, attuato attraverso un complesso di operazioni finalizzate alla conservazione dell'integrità materiale ed al recupero del bene medesimo, alla protezione ed alla trasmissione dei suoi valori culturali.

Sono pertanto esclusi, relativamente ai beni architettonici, gli interventi di ristrutturazione che comportino una modifica dell'impianto distributivo, l'esteso rifacimento degli elementi strutturali o il rinnovo generalizzato delle superfici.

Sono inoltre esclusi gli interventi di demolizione, di nuova costruzione o di ricostruzione anche parziale. Per valorizzazione si intende il complesso di attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso. La valorizzazione è attuata in forme compatibili con la tutela e tali da non pregiudicarne le esigenze. La valorizzazione ad iniziativa privata deve intendersi come attività socialmente utile di cui sia riconosciuta la finalità di solidarietà sociale.

Sono pertanto esclusi gli interventi di valorizzazione che siano in contrasto con le esigenze di tutela del bene e che non garantiscano la fruizione pubblica del bene stesso.

NOTA:

La scelta di destinazione del 5 per mille e quella dell'8 per mille di cui alla legge n. 222 del 1985 non sono in alcun modo alternative fra loro ma sono dipendenti dalla esclusiva volontà del contribuente.

Informazioni: www.governo.it